

occorre fare riferimento al nuovo quadro normativo, ed in particolare al vigente art. 146, comma 12, del Codice, il quale dispone che l'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi tassativi sopra citatiin cui è consentita una valutazione ex post della compatibilità paesaggistica (con eventuale pagamento dell'indennità pecuniaria, ove non risulti una violazione sostanziale) non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi."

- **nel 2007 e nel 2009**, a seguito di nuove perplessità sollevate da alcune Soprintendenze, è stato interpellato l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che si è espresso, con i pareri n. 27/07 e n. 39/09 – consultabili sul sito www.gurs.regione.sicilia.it/pareri.htm - affermando che l'autorizzazione ex post è ammissibile nei soli casi previsti dal comma 4 dell'articolo 167 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e che a tale regola fa eccezione soltanto la disciplina transitoria contemplata dal comma 3 bis dell'articolo 182 secondo cui *"In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.*

Recentemente, però, la legge regionale 10 agosto 2016 n.16, che ha recepito, con integrazioni, nell'ordinamento regionale siciliano, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, all'articolo 25 recante "Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazioni di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica" ha introdotto una nuova disciplina per tali fattispecie.

Il terzo comma del citato articolo 25 stabilisce, infatti, che la procedura di cui all'articolo 182 comma 3 bis del decreto legislativo n.42/2004¹ si applica anche alle fattispecie in cui l'istanza di concessione edilizia sia stata presentata al Comune prima della pubblicazione del decreto istitutivo del vincolo; la norma si riferisce, evidentemente, alle ipotesi in cui la licenza o concessione edilizia sia stata rilasciata dal Comune, dopo l'adozione del vincolo, a seguito della sua pubblicazione sull'albo pretorio, e prima della sua approvazione con decreto assessoriale, senza l'acquisizione del necessario nulla osta. Essa consente alle Soprintendenze di accertare, in sanatoria, la compatibilità paesaggistica di interventi, che hanno determinato nuovi volumi e per la cui realizzazione venne chiesta e ottenuta la licenza o concessione edilizia.

In questo caso, ove sia accertata la compatibilità paesaggistica della costruzione, ai sensi del IV comma dello stesso articolo 25, dovrà essere applicata la sanzione di cui all'articolo 167, comma V, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ossia € 516,46.

Laddove, invece, si ricada, come previsto dal primo comma dello stesso articolo 25, nelle ipotesi in cui, per l'intervento di che trattasi, sia stata rilasciata una concessione in sanatoria, non preceduta, però, dall'accertamento di compatibilità paesaggistica, si potrà procedere all'accertamento ex post, previo pagamento della relativa sanzione, che, in questo caso, non potrà, ovviamente, prescindere dalla valutazione del danno.

Si invitano, pertanto, codeste Soprintendenze a voler procedere come disposto dalla norma sopra descritta; ove pratiche consistenti in fattispecie di cui al I o al III comma del citato articolo 25 siano già state istruite e trasmesse in precedenza a questo Dipartimento, è necessario che la ditta interessata inoltri una nuova istanza ai sensi della L.r. n.16/2016. Nelle more l'Unità operativa S.5.2 del Servizio Tutela procederà alla loro restituzione alle competenti Soprintendenze per la necessaria regolarizzazione.


Il Dirigente generale
Gaetano Pennino

¹ Ossia l'accertamento di compatibilità paesaggistica dopo la realizzazione dell'intervento (previsto dal Codice solo per le istanze in sanatoria presentate prima del 30 aprile 2004 e non ancora definite a quella data)